



Regione Marche



Alla Federfarma Marche
Alla ConfServizi Assofarm Marche
AI CO.D.IN. Marche
e, p.c. Alla Direzione Generale ASUR
Alla Direttrice del Dipartimento Politica del Farmaco ASUR
Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici Territoriali
L O R O S E D I

Oggetto: decreto legge 24.12.2021 – proroga stato di emergenza e piani terapeutici.

Sulla G.U. del 24.12.2021 è stato pubblicato il decreto-legge 24.12.2021 n. 221 avente per oggetto: “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”.

Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 (art. 1) e ha introdotto e/o prorogato ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Sars-CoV2, in particolare:

1. ha prorogato fino al 31.03.2022, l’obbligo da parte delle farmacie di esecuzione dei test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente agli aventi diritto (art.9).
La registrazione dei tamponi antigenici rapidi deve essere effettuata esclusivamente sul sistema di accoglienza regionale (SAR) utilizzando esclusivamente la piattaforma Gopencare;
2. per tutto l’anno 2022 le disposizioni in materia dei vaccini effettuate dai farmacisti in farmacia contro il Sars-CoV2 (art. 12), di conseguenza le farmacie convenzionate continueranno ad effettuare queste prestazioni;
3. ha confermato l’obbligo vaccinale in riferimento al D.L. 44/2021;
4. ha ridotto a 6 mesi la durata della certificazione verde/Green pass a decorrere dal 01.02.2022 (art.3);
5. ha introdotto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto fino al 31.01.2022 (art. 4 comma 1) e di indossare i dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie quali le FFP2 in determinati settori (mezzi di trasporto, cinema, teatri, eventi sportivi ecc..) fino al termine dello stato di emergenza (art.4). Inoltre, si fa presente che l’art.1 del DPCM 02.03.2021 consente di utilizzare anche le mascherine di comunità, cioè le mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiale multistrato idonei a



fornire una protezione adeguata e tali da garantire, confort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie;

6. ha esteso l'obbligo del *Green pass* rafforzato ad altri settori;
7. ha prorogato, fino al 31.03.2022, l'obbligo di detenzione del *Green pass* ordinario nei luoghi di lavoro.

Con l'occasione si comunica che:

- il Ministero della Salute con circolare n. 59069 del 23/12/2021 ha prorogato al 31.01.2021 le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente; inoltre ha confermato che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse;
- il Commissario Straordinario con la circolare CSEC19RM 001 REG2021 1026688 del 28.12.2021 avente per oggetto: “*aggiornamento intervallo temporale per la somministrazione della dose di richiamo (“booster”) nell’ambito della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19*” ha raccomandato di ridurre l’intervallo minimo previsto ad almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione o dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’infarto da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni), utilizzando i vaccini autorizzati ai dosaggi approvati per il booster”. e dalla data del 10/1/2022 si potrà procedere alla somministrazione della dose booster dopo 4 mesi con le priorità già stabilite;
- per quanto riguarda la proroga dei piani terapeutici si deve far riferimento alla circolare prot. n. 7019 del 19.06.2021 che a buon fine si allega.

Si coglie l'occasione per ringraziare per la collaborazione e porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
(Dott. Luigi Patregnani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa